



Comune di Fiorenzuola d'Arda
Provincia di Piacenza

Classificazione acustica del territorio

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose temporanee

Approvazione ai sensi della L.R. 15/2001



Adozione con D.C.C. n. 77 del 18/12/2019

Approvazione con D.C.C. n. 52 del 29/09/2020

Sindaco - Romeo Gandolfi

Assessore all'Urbanistica - Franco Brauner

Redazione a cura dell' Ufficio di Piano
del Comune di Fiorenzuola d'Arda
Responsabile del Procedimento
arch. Elena Trento

Collaboratori
dott. urb. Alex Massari

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
<i>Art. 1 Campo di applicazione</i>	<i>2</i>
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	2
<i>Art. 2 Definizioni</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 Autorizzazioni</i>	<i>2</i>
<i>Art. 4 Rilascio delle autorizzazioni</i>	<i>3</i>
CAPO I - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	3
<i>Art. 5 Impianti ed attrezzature.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6 Orari</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 Limiti massimi</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 Emergenze.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 Modalità per lo svolgimento delle attività di cantiere.....</i>	<i>4</i>
CAPO II - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI.....	5
<i>Art. 10 Definizioni.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 11 Localizzazione e impianti.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 12 Orari e limiti massimi.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 13 Modalità per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni.....</i>	<i>6</i>
TITOLO III - ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE	7
<i>Art. 14 Sistema sanzionatorio.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 15 Attività rumorose e incomode</i>	<i>7</i>
TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	8
<i>Art. 16 Sistema sanzionatorio.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 17 Misurazioni e controlli</i>	<i>8</i>
<i>Art. 18 Abrogazione di norme.....</i>	<i>8</i>
TABELLA 1.....	9
TABELLA 2.....	10

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico come previsto dalla Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e decreti attuativi e dalla L.R. Emilia Romagna n. 15/2001.
2. Il presente Regolamento è inoltre stato redatto seguendo le indicazioni dettate dalla D.G.R. n. 45 del 21.01.2002 e dalla D.G.R. 08.04.2019 n. 554.
3. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede l'art. 659 del C.P.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Art. 2 Definizioni

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Trattasi di attività di cantiere, attività agricole, manifestazioni nonché l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere dell'attività temporanea.
2. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Art. 3 Autorizzazioni

1. Tutte le attività rumorose temporanee devono essere comunicate o autorizzate secondo quanto specificato nel presente Regolamento.
2. Nel presente Regolamento saranno indicati i casi specifici per i quali saranno adottate procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni.
3. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.
4. Sono escluse dal paragrafo precedente le attività agricole svolte anche temporaneamente e per esigenze stagionali (es.: irrigazione, essiccazione cereali, ...) in postazione fissa, ad una distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni ad esclusione di quella del titolare della attività medesima.
5. Per le attività di cui al precedente paragrafo, non altrimenti evitabili, deve essere presentata apposita istanza al Sindaco per l'ottenimento della deroga ai limiti acustici, che verrà concessa anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione) sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge.
6. Alla richiesta di deroga dovrà pertanto essere allegata la seguente documentazione:
 - Copia fotostatica del libretto di circolazione o di omologazione della macchina impiegata;

- Indicazione dell'ubicazione della macchina rispetto alla civile abitazione più vicina con relativa planimetria;
 - Date e orari previsti per lo svolgimento della attività;
 - Accorgimenti tecnici che si intendono adottare per minimizzare il rumore prodotto.
7. In caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni, alla richiesta di deroga dovrà altresì essere allegata adeguata valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga sarà comunque limitata al periodo di riferimento diurno; nel periodo notturno non potrà invece essere concessa deroga a tali tipologie di attività, cui si applicano pertanto i limiti sonori di cui al DPCM 14.11.1997.

Art. 4 Rilascio delle autorizzazioni

1. Le comunicazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui al presente Regolamento sono acquisite dall'Amministrazione Comunale con le modalità ed i termini di seguito dettagliati. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prescrivere quanto necessario ai fini del rispetto di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n.15/2001 e di rilasciare autorizzazione espressa nei casi specificatamente previsti dal presente Regolamento, previa acquisizione del parere ARPAE sulla Valutazione Previsionale dell'Impatto Acustico nei casi nei quali è richiesta la predisposizione.
2. L'iter amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni per attività rumorose a carattere temporaneo si intende a carico dell'Area Tecnica.
3. L'Amministrazione Comunale, oltre alla acquisizione del parere ARPAE nei casi previsti, si riserva la facoltà di richiedere ulteriore parere alla AUSL in ordine ai possibili effetti del rumore sulla salute pubblica.

CAPO I - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 5 Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, recepite dalla normativa nazionale; dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili e di tipo gestionale per minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno (ad es.: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).
2. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 6 Orari

1. L'attività dei cantieri edili, stradali e assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei livelli indicati nella classificazione acustica comunale, è consentito, secondo gli indirizzi di cui all'art. 7, nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 09.00 alle 12.00.

3. Nel caso in cui i cantieri producano rumorosità che interessi edifici scolastici o altri recettori particolarmente sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, le fasce di attività rumorosa sono limitate dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Art. 7 Limiti massimi

1. Il valore limite, misurato in facciata all'edificio più esposto con ambienti abitativi, da non superare (L_{Aeq}) è 70 dB(A), con tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti. Non si considerano i limiti differenziali ed i fattori correttivi del rumore ambientale.
2. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria interne ai fabbricati si applica il limite di 65 dB(A) descritto come L_{Aeq} , con TM ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente abitativo disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
 - a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
 - b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni rumorose venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
3. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art. 8 Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente Regolamento, purché motivati da comunicazione scritta da inviare all'Amministrazione Comunale anche a seguito dell'intervento.

Art. 9 Modalità per lo svolgimento delle attività di cantiere.

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La documentazione deve essere corredata della documentazione di cui all'Allegato 1.
2. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.
3. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati agli artt. 6 e 7, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'Allegato 2, corredata della documentazione tecnica di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può

essere rilasciata, dallo sportello unico, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito il parere di ARPA.

4. Ai cantieri edili per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato in termini di livelli sonori o di durata temporale, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.
5. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza d'esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la D.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza.
6. Per cantieri legati ad infrastrutture di trasporto dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale la relazione previsionale redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (ex. Legge 447/1995) ed i risultati del collaudo acustico effettuato sulla fase più rumorosa del cantiere, riportante i livelli acustici riscontrati anche presso il recettore maggiormente esposto, nonché i risultati del monitoraggio acustico che dovrà essere effettuato secondo le indicazioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
7. Il venir meno delle condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione consente all'Autorità Comunale di sospendere i lavori. E' fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la comunicazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.
8. Ove necessaria, la valutazione dell'impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale dovrà contenere:
 - a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
 - b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora, oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate, ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno utilizzato la medesima tecnologia;
 - c) stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini. In caso di cantieri interni a fabbricati abitati è necessario che le stime siano riferite anche agli ambienti abitativi interni ai fabbricati stessi;
 - d) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
 - e) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

CAPO II - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI

Art. 10 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente CAPO 2, sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo: circhi, luna park, concerti, spettacoli, sagre, feste popolari, manifestazioni sportive, di partito, sindacali e di beneficenza, le celebrazioni, con l'impiego di sorgenti sonore,

amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Art. 11 Localizzazione e impianti

1. Il Comune di Fiorenzuola d'Arda individua nel centro storico del Capoluogo e nelle principali frazioni comunali di Baselicaduce e San Protaso le aree idonee ad ospitare le principali manifestazioni.
2. Potranno essere richieste ai responsabili delle attività particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita delle manifestazioni.

Art. 12 Orari e limiti massimi

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/1995 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella Tabella 1 allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate previste ed i limiti da rispettare.
2. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2.
3. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.
4. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.
5. In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) $L_{A_{Smax}}$ da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Art. 13 Modalità per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 12, è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in triplice copia allo sportello unico almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività, seguendo lo schema di cui all'Allegato 3.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni alla comunicazione o negare lo svolgimento della manifestazione, con motivazione espressa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.
3. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da Allegato 4, corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
4. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo sportello unico, previa acquisizione del parere di ARPA.

5. Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitarie di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.
6. Ove necessaria, la relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale dovrà contenere:
 - planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
 - tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
 - stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del rispetto dei valori limite previsti.

TITOLO III - ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

Art. 14 Sistema sanzionatorio

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla LR 09.05.2001 n. 15, art. 16.

Art. 15 Attività rumorose e incomode

1. **MACCHINE DA GIARDINO:** l'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00; nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
2. **ALTOPARLANTI:** l'uso di altoparlanti su veicoli è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.
3. **CANNONCINI ANTISTORNO:** l'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 minuti;
 - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m dalle stesse.
4. **CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE:** l'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
 - b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
 - c) periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.
5. VIGILANZA SUGLI AVVENTORI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI: fatto salvo quanto già previsto dall'art. 659 del Codice penale, con riferimento ai rumori suscettibili:
- 1. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone.
 - 2. L'accertata violazione del punto 1., ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione del suolo pubblico con tavoli e sedie.
 - 3. Nel caso di recidiva, ivi compreso il caso in cui il reiterato disturbo accertato non addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione all'espletamento dell'attività, può essere adottata l'ordinanza sindacale di anticipazione dell'orario di chiusura.

TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 Sistema sanzionatorio

1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da 285,23 a 10.329,14 EURO ai sensi dell'art. 10, comma 3 della Legge 447/1995.
2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P., nonché quanto previsto dall'art. 650 del C.P. per l'inosservanza di provvedimenti contingibili ed urgenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 17 Misurazioni e controlli

1. I parametri di misura cui fanno riferimento i limiti riportati nelle Tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:
 - a) L_{Aeq} , come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) maggiore o uguale a 10' (dieci minuti); tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
 - b) L_{ASlow} , definito come livello di pressione sonora ponderato A e costante di tempo Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di questo parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica. La misura dovrà avere durata pari o superiore a 10'.
2. A tutte le attività rumorose normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni definite dalla normativa vigente (componenti tonali o impulsive), limitatamente agli orari stabiliti nel presente Regolamento relativi a ciascun tipo di sorgente ovvero agli orari definiti nelle specifiche autorizzazioni in deroga.
3. L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al personale della Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 18 Abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente Regolamento locale relativo alla stessa materia, che si intende espressamente abrogato.

TABELLA 1

SITO	Affluenza	N. max di giorni	Durata	Limite in facciata L_{Aeq}	Limite in facciata L_{Aslow}	Limite L_{ASmax} per il pubblico	Limite orario
A e B	afflusso atteso > 5000 persone	5	4 h	70	75	108	24
A e B	afflusso atteso > 300 persone	5	4 h	65	70	108	23.30 (1) 00.30 (2)

Note: **(1)** feriali e festivi - **(2)** venerdì e prefestivi

TABELLA 2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N.Max. di gg/anno per Sito	Limite LAeq in Facciata	Limite LASlow In Facciata	Limite Orario	Limite di esposizione per il pubblico LASmax
1	Concerti all'aperto	> 1000	4h	5 <i>Non consecutivi</i>	95	100	00.00	108
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	> 1000	4h	15	70	75	00.00	108
3	Concerti all'aperto – Cinema all'aperto	> 200	4h	10 <i>Non consecutivi</i>	85	90	00.00	108
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	4h	20 <i>Non consecutivi</i>	70	75	00.30	108
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	4h	20	70	75	00.30	108